

**SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER
AUTOVEICOLI LEGGERI.**

REVIS.	EMISSIONE/DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	VISTO	DATA
0	EMISSIONE	p.i. Fontana		10.1.2023

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la principale normativa di riferimento per la fornitura di ricambistica è contenuta nei seguenti atti:

- a. **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50** (Codice dei contratti pubblici);
- b. **Direttiva Europea 2014/25/UE**;
- c. **Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione** del 27 maggio 2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico;
- d. **Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione** del 20 aprile 2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate;
- e. **Comunicazione della Commissione Europea** - Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli (**2010/C 138/05**);
- f. **Regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento Europeo e del Consiglio** del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (Testo rilevante ai fini del SEE).

2. DEFINIZIONI

Si applicano le seguenti definizioni:

- a. **pezzi di ricambio** (art. 1, lett. h, Reg. UE 461/2010): i beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti, compresi beni, quali i lubrificanti, necessari all'utilizzo di un autoveicolo, ad eccezione del carburante;
- b. **ricambi originali** (punto 19 – comunicazione della Commissione 2010/C138/05): pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti, (i "**ricambi di primo impianto**"). Si presume, salvo

prova contraria, che tali pezzi di ricambio sono pezzi di ricambio originali se il produttore di pezzi di ricambio certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo in questione e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli autoveicoli.

Nota: secondo le definizioni contenute nella normativa in vigore scompare, quindi, la distinzione, utilizzata nella prassi aziendale comune, tra ricambi "originali" e ricambi "di primo impianto". Si ritiene opportuno precisare che poiché nell'uso corrente si continua ad utilizzare il termine "primo impianto", per quanto non ci sia più corrispondenza nella normativa vigente, la documentazione tecnica tiene conto di tale definizione.

- c. ricambi di qualità equivalente:** pezzi di almeno pari qualità dei componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo, prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del costruttore del ricambio.

L'equivalenza si deve necessariamente estrinsecare in:

- perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato;
- caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso sul sistema, nonché una almeno pari durata in esercizio.

- d. Costruttore:** (Reg. UE 858/2018): una persona fisica o giuridica che è responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente o dell'omologazione individuale o della procedura di autorizzazione di parti e accessori, della garanzia di conformità della produzione e delle questioni di vigilanza del mercato concernenti i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli accessori prodotti, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o non sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente in questione.

Il Costruttore è, pertanto, colui che realizza il ricambio sotto le proprie direttive, immettendolo nel mercato a proprio nome e sotto la propria responsabilità ne certifica la conformità di produzione. A tal fine, possiede almeno una delle seguenti condizioni:

- è in possesso del progetto di fabbricazione e del know-how tecnico per produrre il ricambio;

- controlla il processo produttivo, mantenendone al proprio interno almeno una fase di realizzazione;
- realizza e documenta il controllo di qualità del processo produttivo e dei semilavorati eventualmente impiegati rispetto alle specifiche di progetto di realizzazione del prodotto;
- certifica la conformità del prodotto finito rispetto alle specifiche e alle norme di produzione del costruttore del veicolo.

- e. Operatore Economico** (art. 3, co. 1, lett. p, D.Lgs. 50/2016): persona fisica o giuridica, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
- f. Fornitore e/o Aggiudicatario e/o Appaltatore:** l'Operatore Economico aggiudicatario.

3. OGGETTO

3.1. Brescia Trasporti S.p.A., ("**Brescia Trasporti**" e/o la "**Società**" e/o la "**Stazione Appaltante**"), è dotata di officina interna adibita alla manutenzione, riparazione e revisione di autoveicoli leggeri, sia di proprietà della medesima e del Gruppo Brescia Mobilità, di cui è parte, sia di terzi. Al fine di assicurare il regolare ed ottimale svolgimento di tali attività, la Società necessita di un contratto avente ad oggetto la fornitura di ricambistica di autoveicoli leggeri per tutte le marche, nazionali ed estere, (la "**Fornitura**" e/o l'"**Appalto**").

3.2. Si precisa che Brescia Trasporti opera utilizzando prevalentemente ricambi equivalenti, mentre utilizza in maniera marginale ricambi originali e/o specifici di tutte le marche di autoveicoli leggeri presenti sul mercato. Saltuariamente Brescia Trasporti potrà richiedere anche la fornitura di particolari revisionati.

3.3. Si precisa che, in sede di ordinativo del ricambio, la Società si riserva la facoltà di chiedere la temporanea consegna, a titolo gratuito, di documentazione tecnica e/o attrezzatura specifica necessaria ai fini della corretta ed ottimale installazione del ricambio, con conseguente restituzione all'Appaltatore non appena terminato il relativo utilizzo.

3.4. Si rinvia all'Allegato A) per l'elenco dettagliato dell'oggetto della Fornitura.

4. DOCUMENTAZIONE TECNICA DEI RICAMBI

4.1. Con la presentazione dell'offerta, l'Appaltatore si impegna a produrre, a seguito di specifica richiesta da parte di Brescia Trasporti ed entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione di seguito elencata. Si precisa che la mancata

presentazione della documentazione entro i termini indicati comporterà la revoca della aggiudicazione.

A. PER CIASCUN RICAMBIO ORIGINALE E/O DI PRIMO IMPIANTO:

1. Autorizzazione alla commercializzazione della Casa Costruttrice dei veicoli.

Oppure, in assenza dell'autorizzazione della casa costruttrice, apposita dichiarazione con cui l'Appaltatore dichiara che il materiale originale offerto è effettivamente di provenienza dalla rete ufficiale della casa costruttrice del veicolo, corredata di documentazione a comprova (ddt, fatture, packing list, ecc).

Per i ricambi di primo impianto: dichiarazione del Costruttore dei ricambi, con la quale si certifichi che i ricambi hanno qualità equivalente ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e sono stati costruiti conformemente alle specifiche ed alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo.

2. certificato di omologazione, per quei prodotti la cui omologazione sia richiesta da uno degli atti normativi di cui all'allegato II del Regolamento UE 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018/ **certificato attestante l'omologazione comunitaria ECE R90**, per quanto concerne le guarnizioni frenanti, i dischi freno ed i tamburi.

3. Dichiarazione del Costruttore dei ricambi attestante le proprie generalità, la sua qualità (secondo la definizione di cui al paragrafo 2, lett. d.) **ed il Paese di produzione.**

B. PER CIASCUN RICAMBIO DI QUALITÀ EQUIVALENTE

1. Dichiarazione del Costruttore del ricambio, attestante:

- (i) la qualità corrispondente del prodotto fornito rispetto a quello originale;
- (ii) la perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato;
- (iii) il possesso di caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso sul sistema, nonché almeno pari durata in esercizio.

Oppure, in assenza di dichiarazione del Costruttore dei ricambi, è possibile produrre **cataloghi che riportino indicata l'equivalenza** del codice offerto con il codice originale.

2. certificato di omologazione, per quei prodotti la cui omologazione sia richiesta da uno degli atti normativi di cui all'allegato II del Regolamento UE 2018/858 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 30 maggio 2018/ **certificato attestante l'omologazione comunitaria ECE R90**, per quanto concerne le guarnizioni frenanti, i dischi freno ed i tamburi.

3. Dichiarazione del Costruttore dei ricambi, attestante le proprie **generalità**, la sua **qualità** (secondo la definizione di cui al paragrafo 2, lett. d.) **ed il Paese di produzione**.

5. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

ORDINATIVI DI FORNITURA

- 5.1.** Il contratto si articolerà in singoli ordinativi, perfezionati di volta in volta, a seconda delle necessità, telefonicamente e/o a mezzo e-mail, ai recapiti indicati dall'Appaltatore.
- 5.2.** Il Fornitore dovrà essere in grado di risalire all'individuazione del ricambio mediante numero di telaio del veicolo, oppure a seguito di presentazione come campione del pezzo da sostituire.

TEMPI DI CONSEGNA

- 5.3.** La consegna dei ricambi è a cura ed onere dell'Appaltatore e dovrà essere effettuata entro massimo **2 (due) ore** dalla richiesta, fatti salvi diversi termini concordati per ricambi speciali e/o eventuali situazioni straordinarie che impediscano il rispetto di tale prescrizione e che saranno obbligatoriamente concordate con Brescia Trasporti.
- 5.4.** A fronte delle specifiche necessità di Brescia Trasporti, il fornitore dovrà garantire almeno fino a **6 (sei) consegne giornaliere**.
- 5.5.** Qualora le consegne non dovessero avvenire entro i termini stabiliti, saranno applicate le penali indicate nei successivi paragrafi.
- 5.6.** L'Appaltatore che, per cause di forza maggiore documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le consegne nel termine stabilito, può chiedere la concessione di una proroga dei termini di consegna, con domanda motivata; Brescia Trasporti si riserva di concedere la proroga.

LUOGO, MODALITÀ ED ORARI DI CONSEGNA

- 5.7.** I ricambi devono essere consegnati franco magazzino di Brescia Trasporti, in Brescia (BS), via S. Donino 30, dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 16:30 e sabato dalle 8.00 alle 12.00.
- 5.8.** I DDT (documenti di consegna) devono obbligatoriamente indicare:
- numero di riferimento e data del singolo ordinativo;
 - il codice CIG;
 - descrizione del materiale in consegna, con relativo codice di riferimento;
 - quantità del materiale in consegna;

e. prezzo del materiale in consegna.

5.9. In mancanza di tali indicazioni, Brescia Trasporti potrà respingere il materiale e saranno addebitate le penali per ritardata consegna.

5.10. Tutte le operazioni di imballaggio, trasporto e scarico si intendono a carico, onere, cura e responsabilità dell'Appaltatore.

IMBALLO

5.11. L'imballaggio per il trasporto dei ricambi dovrà essere realizzato a norma di legge, in maniera idonea a preservare il contenuto durante il trasporto, con l'utilizzo di materiali rispondenti alle norme vigenti, non nocivi e, per particolari fragili, dovranno avere una confezione atta ad assicurare l'integrità della merce contenuta. La merce danneggiata per negligente o insufficiente imballaggio sarà rifiutata.

5.12. All'esterno di ciascun contenitore dovranno essere chiaramente indicati:

- a. il riferimento al DDT;
- b. il riferimento all'ordinativo di fornitura;
- c. la quantità ed il tipo di materiale contenuto;
- d. l'indicazione del Costruttore e del part-number dei ricambi forniti;
- e. part-number dei ricambi secondo la codifica dell'azienda (rif. Ordinario di fornitura)
- f. marcatura in forma indelebile e leggibile idonea etichettatura fissata al ricambio (in via subordinata su scatola/confezione).

5.13. Il responsabile del magazzino di Brescia Trasporti potrà concordare ulteriori modalità di imballaggio.

5.14. In caso di mancato rispetto di quanto prescritto ai precedenti commi, Brescia Trasporti potrà:

1. rifiutare i ricambi;
2. addebitare al fornitore ogni danno conseguente;
3. annullare l'ordinativo di fornitura, approvvigionandosi presso altro rivenditore, addebitando al Fornitore la differenza di costo.

IDENTIFICAZIONE DEI RICAMBI FORNITI

5.15. Per una corretta gestione del contratto e per il controllo di accettazione e qualità dei ricambi, Brescia Trasporti ha la necessità che i ricambi forniti siano facilmente e inequivocabilmente identificabili.

5.16. A tale scopo, i ricambi oggetto della fornitura devono essere contenuti in apposite e specifiche scatole/confezioni, idoneamente sigillate ed essere univocamente identificati

riportando sempre la marcatura (ovvero l'indicazione del Costruttore del ricambio e/o chiara indicazione della marca) in modo indelebile e leggibile o idonea etichettatura fissata al ricambio ed il codice part-number degli stessi.

5.17. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile riportare la marcatura sul singolo ricambio, la stessa potrà essere apposta solo sulla scatola.

5.18. I dati relativi al Costruttore e/o marchio e al part-number del ricambio fornito devono coincidere con quanto indicato nell'ordinativo di Fornitura.

5.19. In caso di difformità o di assenza delle informazioni sopra indicate, Brescia Trasporti potrà respingere il materiale e saranno addebitate le penali per ritardata consegna.

ONERI ACCESSORI

5.20. Tutti i rischi per danneggiamenti, rotture, furti, smarrimenti, ecc. legati al trasferimento e trasporto dei ricambi sono a carico dal Fornitore.

6. ACCETTAZIONE E COLLAUDI

ACCETTAZIONE DELLA MERCE

6.1. La semplice consegna non significa accettazione della merce, essendo quest'ultima subordinata al collaudo effettuato da Brescia Trasporti per l'accertamento della conformità della merce a quanto stabilito dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.

6.2. Ogni pezzo in consegna dovrà pervenire confezionato in modo da consentire l'identificazione del contenuto senza necessità di apertura della confezione come previsto al precedente paragrafo "*IMBALLO*".

6.3. Non saranno accettati materiali che evidenzino vizi o difetti di imballaggio e quelli per i quali non sia garantita la tracciabilità.

COLLAUDO VISIVO

6.4. Brescia Trasporti potrà effettuare entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla consegna del materiale il collaudo visivo, consistente nella verifica della rispondenza del ricambio a quanto riportato sull'etichetta esterna della confezione, sulla base dei cataloghi tecnici dei ricambi del costruttore del veicolo, nonché verifica dimensionale, anche sulla base della documentazione e dei campioni in possesso della Società.

6.5. Saranno rifiutati i ricambi che in sede di collaudo evidenzino vizi o difetti di imballaggio, quelli per i quali non sia garantita l'identificazione o quelli con caratteristiche difformi da quelli ordinati.

COLLAUDO DOCUMENTALE

- 6.6.** Indipendentemente dall'esito positivo del collaudo visivo, Brescia Trasporti si riserva di effettuare il collaudo documentale.
- 6.7.** Brescia Trasporti potrà richiedere:
- a. la documentazione da cui si evincano i test, le procedure di collaudo e i controlli di qualità realizzati lungo tutta la filiera produttiva del ricambio che dimostrano che il ricambio fornito abbia qualità e caratteristiche almeno pari a quelle dei componenti all'origine montati sul veicolo;
 - b. ogni altra documentazione tecnica ritenuta necessaria per verificare la natura dei ricambi forniti e la loro conformità rispetto a quanto prescritto nelle Specifiche Tecniche.
- 6.8.** Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche.

COLLAUDO TECNICO

- 6.9.** Brescia Trasporti si riserva altresì di realizzare, durante il periodo di garanzia, il collaudo tecnico, che consiste nel sottoporre il ricambio a prove, anche distruttive, di tipo meccanico, elettrico e/o di verifica delle qualità dei ricambi in qualche modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.
- 6.10.** Brescia Trasporti si riserva di indicare centri/laboratori/istituti di propria fiducia a cui affidare il collaudo tecnico. In ogni caso sarà data comunicazione al Fornitore della data e del luogo di esecuzione delle prove affinché lo stesso possa presenziare. L'assenza del Fornitore durante le fasi del collaudo non invalida il risultato delle prove medesime.
- 6.11.** Se il collaudo tecnico non conferma la rispondenza alle prescrizioni tecniche, le spese sostenute per l'effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore, saranno a carico del Fornitore. In tal caso Brescia Trasporti si riserva di risolvere il contratto provvedendo all'escussione della garanzia definitiva.

COLLAUDO CON ESITO NEGATIVO - RESI

- 6.12.** In caso di esito negativo di una delle fasi di ricevimento/accettazione/collaudo, la Società procederà ad inviare comunicazione relativa ai vizi riscontrati e prodotti non conformi.
- 6.13.** Il Fornitore si impegna a ritirare il materiale reso presso il magazzino Brescia Trasporti, a proprie spese, entro 4 (quattro) giorni consecutivi dalla comunicazione di reso ed a provvedere contestualmente alla sostituzione della merce contestata. In caso di ritardo nella

sostituzione verranno applicate le penali di cui al successivo paragrafo e Brescia Trasporti potrà approvvigionarsi presso altra ditta addebitando al Fornitore la differenza di costo.

6.14. In caso di esito negativo del nuovo collaudo sul materiale sostitutivo, Brescia Trasporti provvederà ad annullare l'ordinativo di fornitura, approvvigionandosi presso altro rivenditore, addebitando al Fornitore la differenza di costo e, in ogni caso, per i materiali respinti al collaudo saranno addebitate le penali per il ritardo sul termine di consegna, calcolate dal giorno di effettiva consegna e fino al nuovo termine indicato dalla Società.

7. GARANZIA DEI RICAMBI

7.1. Il Fornitore garantisce i ricambi forniti da tutti i vizi ed inconvenienti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna; a tal fine, vale la data del documento di trasporto.

7.2. Durante il periodo di garanzia, e indipendentemente dal positivo esito del collaudo, il Fornitore è obbligato ad eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti, inconvenienti e malfunzionamenti manifestatisi.

7.3. Il termine per la denuncia dei vizi è fissato in 30 (trenta) giorni decorrenti dalla loro scoperta. La denuncia dei vizi sarà inoltrata a mezzo mail.

7.4. Entro 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione con cui Brescia Trasporti denuncia i vizi riscontrati il Fornitore deve eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi, provvedendo al ritiro dei beni e alla sostituzione con altri nuovi.

7.5. A partire dalla data di sostituzione si ripristinano integralmente i termini di garanzia.

7.6. Dal giorno successivo alla denuncia del vizio riscontrato, saranno applicate le penali per ritardata consegna.

8. PENALI

8.1. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali potranno essere applicate le penalità di seguito indicate, fatto salvo sempre il risarcimento del maggior danno subito.

PENALI PER RITARDO SUL TERMINE DI CONSEGNA

8.2. In caso di ritardo rispetto ai termini di consegna, ritiro e sostituzione verrà applicata una penale in misura giornaliera per ogni giorno lavorativo pari all' **1%** (uno per cento) del valore della merce consegnata in ritardo, con un importo minimo di Euro 200,00 (duecento/00).

- 8.3.** Decorsi 5 (cinque) giorni di ritardo, Brescia Trasporti si riserva di annullare l'ordinativo e provvedere all'acquisto presso altra ditta addebitando al Fornitore i maggiori costi documentabili derivanti dall'acquisto da terzi, oltre alle penali predette.
- 8.4.** In caso di fermo macchina dovuto alla mancanza del materiale consegnato in ritardo, verrà applicata, in aggiunta alle penali predette, un ulteriore penale di **euro 100,00 per ogni giorno** di fermo veicolo.
- 8.5.** Qualora il ritardo, anche di una sola consegna, superi i 20 (venti) giorni, Brescia Trasporti potrà procedere con la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

PENALI PER ALTRE VIOLAZIONI CONTRATTUALI

- 8.6.** Per ogni altra violazione contrattuale, successiva alla terza violazione contestata, verrà applicata una penale di euro 50,00 per ogni violazione.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

- 8.7.** L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.
- 8.8.** Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, si procederà ad applicare le penali.
- 8.9.** Per l'applicazione delle penalità verrà emessa apposita fattura per il cui pagamento si agirà mediante compensazione fra dare o avere direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva.
- 8.10.** È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito oltre alle penali predette.
- 8.11.** Nel caso in cui l'importo totale delle penali supera il 10% dell'importo contrattuale, Brescia Trasporti si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

9. CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Sono operative le Condizioni di Appalto del gruppo Brescia Mobilità, pubblicate sul sito <https://bresciamobilita.albofornitori.net>, laddove non in contrasto con le Specifiche Tecniche.

10. GARANZIA DEFINITIVA

- 10.1.** Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'Aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto, a proprie spese, a costituire garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo l'importo e nelle modalità previste nel medesimo art. 103.
- 10.2.** Qualora l'Aggiudicatario costituisca garanzia sotto forma di fideiussione, questa dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 di cui all'Allegato A, e presentata secondo la scheda tecnica 1.2 di cui all'Allegato B, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193, ai sensi dell'art. 103, co. 9, del D.Lgs. 50/2016.
- 10.3.** La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici giorni), a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- 10.4.** Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Brescia Trasporti.
- 10.5.** La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'Appalto, con le modalità e fino ai limiti di cui all'art. 103, co. 5, del D.Lgs. 50/2016, e con gli obblighi previsti al successivo co. 6 del medesimo articolo.

11. COMUNICAZIONI E REFERENTI

- 11.1.** L'Appaltatore si obbliga a fornire a Brescia Trasporti, prima dell'avvio della Fornitura, il nominativo ed i riferimenti (telefono, mail e fax) del proprio referente R.G.C. (responsabile generale del contratto) - ed eventuale sostituto in caso assenza.
- 11.2.** Brescia Trasporti indicherà all'Aggiudicatario il nominativo e relativo recapito del D.E.C. e dei suoi delegati.

12. FATTURAZIONI E PAGAMENTI

- 12.1.** Le forniture effettuate in ciascun mese, per ricambi consegnati ed accettati con esito favorevole, dovranno essere fatturate in un unico documento con data fine periodo di competenza.
- 12.2.** Sulle fatture dovranno essere inserite oltre al numero d'ordine, gli estremi dei documenti di trasporto e di consegna, il Codice CIG. Ai fini dell'applicazione dello "split payment", l'I.V.A. è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter

del d.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.; pertanto, le fatture emesse dovranno riportare la dicitura “scissione dei pagamenti”.

12.3. Le fatture non conformi verranno respinte per le correzioni del caso e non saranno pagate sino all'avvenuta regolarizzazione.

12.4. Il pagamento delle fatture sarà effettuato dalla Stazione Appaltante entro 60 gg d.f.f.m previo accertamento della regolarità e correttezza della fornitura e previa verifica della regolarità contributiva e alla verifica della tracciabilità dei flussi finanziari.

13. OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

13.1. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) (la “**L. 136/2010**”).

13.2. Il Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della medesima Legge, ha l'obbligo di comunicare a Brescia Trasporti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

13.3. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

13.4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

14. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

14.1. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

14.2. Durante l'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà osservare le norme e le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro adottando tutte le precauzioni e le misure necessarie per evitare danni e/o incidenti a persone, cose e materiali.

14.3. L'Aggiudicatario è soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D.Lgs. 206/2005 e ss.mm.ii., e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa.

14.4. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità civile e penale per:

a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di Brescia Trasporti od a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il Fornitore è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di Brescia Trasporti od a terze persone verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti;

b) eventuali danni a cose di proprietà di Brescia Trasporti o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali;

c) eventuali danni a cose di proprietà di Brescia Trasporti o di terzi verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.

14.5. Brescia Trasporti è, inoltre, manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata stipula da parte del Fornitore di adeguata copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inoperatività qualunque ne sia il motivo e/o da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime.

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

15.1. La Stazione Appaltante, qualora l'Aggiudicatario sia inadempiente alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto o con quanto offerto in sede di procedura, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e, comunque, non superiore a 45 (quarantacinque) giorni, potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile; la diffida ad adempiere sarà comunicata a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C.

15.2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di Legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la Fornitura a terzi in danno all'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali già maturate e contestate.

15.3. La facoltà di cui al presente articolo può essere esercitata, tra l'altro, nei seguenti casi:

- a) superamento dell'importo massimo dovuto a titolo di penali per le inadempienze previste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei Documenti Contrattuali;
- b) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia della garanzia;
- c) nelle altre ipotesi previste dai Documenti Contrattuali nonché dalla normativa vigente ed applicabile in materia.

15.4. In caso di risoluzione del contratto, al fine di quantificare le somme dovute dall'Aggiudicatario in favore della Stazione Appaltante e/o viceversa, verranno valutate le seguenti voci:

- a) danni diretti, indiretti e materiali, subiti e *subendi* dalla Stazione Appaltante in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- b) penali a carico dell'Appaltatore.

15.5. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 10 (dieci) giorni successivi al provvedimento della Stazione Appaltante che dichiara la risoluzione del contratto. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

16.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente e applicabile in materia, la Stazione Appaltante - fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) false dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale;
- c) applicazione di tre penalità;
- d) fornitura di materiale non rispondente ai requisiti di qualità richiesti;
- e) fornitura di materiale difforme da quanto prescritto;
- f) superamento del limite del 10% per penali irrogate;
- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, co. 9-*bis*, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- h) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle

prestazioni contrattuali;

- i)** mancato rispetto dei termini e delle condizioni che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- j)** interruzione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- k)** violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità;
- l)** mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di tutela dell'ambiente;
- m)** mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di sicurezza sul lavoro;
- n)** in tutti gli altri casi espressamente previsti nei Documenti Contrattuali, anche se non espressamente richiamati nel presente articolo.

16.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra, il contratto si intenderà risolto di diritto non appena la Stazione Appaltante avrà comunicato all'Aggiudicatario, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, che è stabilita ad esclusivo beneficio di Brescia Trasporti.

16.3. In ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di corrispondere alla Stazione Appaltante il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.

16.4. La Stazione Appaltante avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

16.5. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata da parte di Brescia Trasporti.

16.6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i

quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

16.7. Nel caso di risoluzione, Brescia Trasporti si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.

17. FACOLTÀ DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

17.1. La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione dell'Appalto, mediante semplice comunicazione formale, a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all'Aggiudicatario con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, senza che quest'ultimo possa vantare eccezioni od opposizioni.

17.2. Nel caso di cui al precedente comma, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Aggiudicatario avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Brescia Trasporti e l'Aggiudicatario in ordine alle prestazioni oggetto dell'Appalto sarà competente esclusivamente il Foro di Brescia. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

19. PERSONALE, AMBIENTE E SICUREZZA

19.1. L'Aggiudicatario è responsabile, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare.

19.2. L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare, attraverso l'organizzazione della propria impresa, il rispetto della normativa vigente a tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, dell'ambiente e della incolumità delle persone, predisponendo a tale fine impianti, macchinari, strumenti in genere, attrezzature, mezzi collettivi e personali di protezione e tecnologie adeguate, assegnando personale sufficiente e qualificato e stabilendo corrispondenti e coerenti norme disciplinari.

19.3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali norme giuridiche e tecniche alle quali l'Aggiudicatario deve attenersi nell'espletamento delle attività oggetto dell'Appalto sono:

1. Decreto Legislativo 81 del 9/4/08 e ss.mm.ii.;
2. Decreto Legislativo 152 del 3/4/06 e ss.mm.ii.

19.4. In conformità al D.Lgs. 81/2008 e in seguito a relativa analisi effettuata, i rischi legati all'attività di fornitura di cui alle Specifiche Tecniche possono essere quelli relativi alla fase di carico/scarico a terra dei prodotti all'interno delle aree di pertinenza di Brescia Trasporti, senza l'impiego delle attrezzature di proprietà della stessa.

19.5. L'Aggiudicatario riceverà precise indicazioni in merito ai comportamenti da tenere all'interno delle aree Brescia Trasporti ed ai rischi presenti, nonché la planimetria della viabilità con precisa indicazione del luogo di fermata.

19.6. L'Aggiudicatario, in sede di iscrizione al portale di *e-procurement* del Gruppo Brescia Mobilità, è tenuto a prendere visione del DUVRI e della procedura di emergenza ed è tenuto al rigoroso rispetto delle indicazioni ivi riportate.

19.7. L'Aggiudicatario dovrà comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente, e delimitare l'area di scarico, rimanendo all'interno della stessa.

19.8. L'Aggiudicatario dovrà comunicare eventuali rischi introdotti nelle sedi Brescia Trasporti nell'ambito della propria attività.

19.9. L'Aggiudicatario, prima della stipula e dell'avvio del contratto, dovrà fornire a Brescia Trasporti tutta la documentazione necessaria al fine di permettergli di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

20. SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE CREDITI

20.1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, co. 3, del D.Lgs. 50/2016.

20.2. L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

20.3. Il subappalto non autorizzato è causa di risoluzione contrattuale di diritto ex art. 1456 del Codice Civile.

20.4. È vietata, a pena di nullità, la cessione del Contratto.

20.5. È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal Contratto senza il preventivo consenso scritto della Stazione Appaltante.

20.6. In caso di inosservanza, da parte dell'Aggiudicatario, degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il Contratto s'intenderà risolto di diritto.

21. D.LGS. 231/2001 E ANTICORRUZIONE

21.1. L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, dichiara formalmente:

- a) di accettare il Codice Etico e di Comportamento di Brescia Trasporti e successivi aggiornamenti – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione “Società Trasparente” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del Contratto, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, tale documento, pena la risoluzione del medesimo;
- b) di accettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione “Società Trasparente” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del Contratto, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, tale documento, pena la risoluzione del medesimo;
- c) di obbligarsi a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii. (il “**D.Lgs. 231/2001**”), e dichiara, altresì, di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti, ai sensi del citato D.Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D.Lgs., a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.

21.2. Qualora l'Aggiudicatario non rispettasse per tutta la durata di esecuzione del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, Brescia Trasporti avrà il diritto di risolvere il Contratto e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

21.3. La realizzazione da parte dell'Aggiudicatario di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo Brescia Trasporti sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

22. DISCIPLINA DELL'APPALTO

Per quanto non espressamente ivi previsto, si rinvia alle condizioni definite dai documenti di gara,

nonché dalla normativa civilistica, pubblicistica e di settore vigenti ed applicabili in materia.

23. ALLEGATI

A) elenco dettagliato dell'oggetto della Fornitura.

ALLEGATO A) - ELENCO DETTAGLIATO DELL'OGGETTO DELLA FORNITURA.

FAMIGLIA RICAMBI PER MARCA:

1. marche di autoveicoli leggeri presenti sul mercato (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Fiat, Audi, Bmw, Citroen, Ford, Mercedes, Nissan, Opel, Renault, Land Rover);
2. Bosch;
3. Brembo;
4. Car;
5. Ferodo;
6. Knecht;
7. Malo;
8. Mann-f;
9. Ngk;
10. Rhiag;
11. Sivent;
12. Skf;
13. Ufi;
14. Valeo;
15. Uranio.

ULTERIORI FORNITURE:

1. Motore completo revisionato Fiat Doblò 182B5000;
2. Cambio revisionato Fiat Doblò - Fiat C514;
3. Prova iniettori diesel;
4. Rail iniettori gas Landi Fiat Punto/Panda - 55246411;
5. Impianto sterzo completo Fiat Punto/Panda piantone + centralina (tutti modelli) - 46558348;
6. Rigenerazione filtri antiparticolato con garanzia scritta (autovetture e furgoni);
7. Piano testa vetture fino 1.400 CC;
8. Piano testa vetture fino 2.000 CC;
9. Prova idraulica teste;
10. Revisione bielle;
11. Revisione pinze freni;

12. Rettifica dischi freno anteriori;
13. Bilanciatura alberi di trasmissione;
14. Riallineamento cerchi ruota.

**EVENTUALE DOCUMENTAZIONE TECNICA E/O ATTREZZATURA SPECIFICA DI CUI AL
PRECEDENTE PARAGRAFO 3.3:**

1. Kit di messa in fase motore per tutti i principali modelli di autovetture circolanti;
2. Schemi di manutenzione per tutti i principali modelli di autovetture circolanti;
3. Schemi di montaggio e smontaggio kit distribuzione tutti i principali modelli di vetture circolanti;
4. Schemi elettrici di tutti i principali modelli di autovetture circolanti.